

ACCORDO  
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
DELL'ENTE ANAS

le sottoscritte parti, stipulanti il CCNL 1998-2001

FERMO RESTANDO quanto contenuto nel titolo III, art. 56 e seguenti, del CCNL

CONSIDERATO che, per effetto del decentramento di cui al D.Lgs. 1 12/98, molte unità produttive dell'Ente Anas (individuate ai sensi dell'art. 2, e. 1 lett.b) dei D.Lgs.626/94 e successive modificazioni) sono rimaste prive dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 18 del D.Lgs.626/94, perché trasferiti insieme alle altre unità di personale presso le Autonomie locali;

PRESO ATTO, comunque, che i Rappresentanti dei lavoratori, attualmente in carica, hanno esaurito il loro mandato, a seguito della scadenza triennale prevista

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1) Entro 30 gg. dalla stipula del presente accordo, in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 59 del CCNL, è determinato il numero dei RLS da individuarsi secondo le procedure già stabilite, tenuto conto del numero minimo fissato dall'art. 18, comma 6 dei D.Lgs.626/94 e tenuto comunque conto delle attività in carico all'Ente, della consistenza e articolazione chilometrica delle strade di competenza e del personale da rappresentare.  
Copia dei verbali degli accordi sottoscritti verranno tempestivamente trasmessi alla Presidenza del Comitato paritetico nazionale ex art 56.
- 2) Entro i 15gg alla stipula dei rispettivi accordi in sede locale, l'Ente metterà a disposizione, per l'iniziativa delle oo.ss. competenti territorialmente, i locali, gli strumenti e le agibilità di cui all'art. 58, commi 7 e 8, del CCNL, necessari per l'individuazione dei nuovi Rappresentanti. Fino a tale data i RLS precedentemente in carica proseguiranno ad espletare il proprio mandato.
- 3) Entro i successivi 30gg., per i RLS che risulteranno di prima nomina, verrà effettuato il ciclo formativo di cui al DM 16.01.97 e all'accordo del 23 marzo 1998, mentre per coloro che verranno riconfermati nel loro incarico, entro il medesimo termine, si effettuerà una giornata di verifica formativa di 8 ore, alla quale far seguire un corso di almeno ulteriori 8 ore sulle che verranno individuate in fase di verifica.
- 4) Per la definizione dei corsi di cui al punto precedente, la relativa proposta dovrà presentarsi al Comitato paritetico nazionale di cui all'art. 56 entro 30 gg. dalla stipula del presente accordo.
- 5) Successivamente al processo di riorganizzazione e alla stipula del nuovo CCNL, tra le parti stipulanti e in sede di contrattazione decentrata, si effettuerà una verifica del presente accordo
- 6) L'Ente divulgherà il presente accordo con la massima sollecitudine, attivando le più idonee iniziative tese a sensibilizzare i Responsabili centrali e periferici al rispetto dei termini ivi contenuti, nonché ad avviare le procedure formative per i nuovi Datori di lavoro individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D-legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.